

COMUNE DI BALSORANO

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;*.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 *, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992*, illocatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. .

Art. 3 - Terreni considerati non fabbricabili (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *, le aree coltivate dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli e dai familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. Ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi I previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 , con assicurazione per invalidità; vecchiaia e malattia.
3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con "lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola di cui almeno una titolare di partita IV A e iscritta negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.
4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 51% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente dall'intero nucleo familiare convivente.
5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno 'dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'imposta si riferisce. La mancata comunicazione comporta la decadenza del beneficio. La comunicazione varrà sino al permanere delle condizioni previste.

Art. 4 - Esenzioni – (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.

- 504 *, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi *fra* detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o usufrutto.

Art. 5 - Abitazione principale e sue pertinenze (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di, imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, può beneficiare dell'agevolazione: una unità C2 (deposito, cantina e simili), una C6 (stalla, scuderia, rimessa e autorimessa), una C7 (tettoie, soffitte e simili) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992 *, - l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso fino a 500 mq.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992*, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 6 - Aree divenute inedificabili (O.Lg8. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree, successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dalla data di adozione della variante allo strumento urbanistico che ha dichiarato le aree inedificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi previsti per i rimborsi LC.L

Art. 7 - Valore aree fabbricabili (O.Lg8. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g) *

1. L'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti generali attuativi. L'edificabilità delle aree non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono, altresì, considerate edificabili le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti, che si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli limitrofi.
2. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992 per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati con delibera di Giunta Comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Art. 8 - Fabbricati fatiscenti, inagibili, inabitabili - Fabbricati di interesse storico e artistico - Fabbricati rurali (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)*

1. Un fabbricato si considera fatiscente, inagibile o inabitabile agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *, quando, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone, o a seguito di degrado fisico dell'immobile (diroccato, pericolante o fatiscente) o per interventi di restauro e risanamento conservativo.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile

del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento dichiarando anche, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio. La mancata presentazione della domanda comporta la decadenza del beneficio. La domanda varrà sino al permanere delle condizioni dichiarate.

3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75*, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie lorda complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 18, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catasta le di appartenenza.
4. I fabbricati rurali sono esonerati dal pagamento dell'LC.L fino al momento in cui per gli stessi siano sussistenti i requisiti di ruralità. Tali requisiti sono stati stabiliti con legge 133/1994 e successivamente modificati ed integrati con D.P.R. 139/1998. Le unità immobiliari che non presentano più i requisiti di ruralità devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano e assolvono l'LC.L secondo le modalità previste per i fabbricati urbani. La circolare del Ministero delle Finanze n. 257 del 17.03.1994 ha infatti chiarito che in presenza di costruzioni "agricole" che non rispecchiano i requisiti di ruralità si deve comunque far riferimento alla dichiarazione ed al versamento dell'LC.L facendo riferimento alla rendita catastale relativa ai fabbricati similari. Per i fabbricati rurali posseduti da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura l'esonero resta a condizione che il pensionato continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui convivente e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, di cui almeno una iscritta negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e titolare di partita IVA. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari - coltivatori diretti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La mancata comunicazione comporta la decadenza del beneficio. La comunicazione varrà sino al permanere delle condizioni previste.

Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)*

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti.. da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri. Il contribuente, che ha eseguito il versamento per conto di alcuni o di tutti gli altri contitolari, è tenuto a comunicare all' Ufficio Tributi le generalità degli stessi.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10 - Comunicazione di variazione (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1) *

1. La dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,* è sostituito con l'obbligo della comunicazione da inviare da parte del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la variazione ha avuto inizio, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.
2. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 11; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.
3. Se il contribuente, in luogo della comunicazione prevista nel regolamento, presenta regolarmente la dichiarazione su modello ministeriale tale dichiarazione viene equiparata alla comunicazione in quanto contiene tutti gli elementi previsti nella comunicazione.
4. Nel caso di con titolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

Art. 11 - Disciplina dei controlli. (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3) *

I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la Giunta Comunale, ove l'ufficio tributi non sia in grado di provvedere autonomamente, con apposita deliberazione e con regolare licitazione, potrà appaltare a soggetti privati o pubblici l'informatizzazione dell'intera gestione del tributo LC.L nonché gli accertamenti tecnici su immobili in tutto o in parte sottratti a tassazione quali misurazioni di superfici, sia a mezzo di rilevatori che mediante l'utilizzo di sistemi informatici fondati sull'accesso ai dati catastali e aerofotogrammetrici, incroci tra dati catasta li e pratiche di condono edilizio, non ché altre attività propedeutiche strumentali alla liquidazione dell'imposta dovuta. Tali attività sebbene funzionali all'effettuazione dei controlli, non costituiscono attività liquidatoria, accertativa, sanzionatoria o di riscossione non traducendosi nel compimento di atti aventi rilevanza esterna.

L'attività liquidatoria, accertativa, sanzionatoria e di riscossione sarà effettuata direttamente dal Comune o affidata anche disgiuntamente a società iscritte all'albo dei soggetti privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle Entrate degli Enti Locali.

Il relativo capitolato dovrà contenere l'indicazione dei criteri o modalità di rilevazione della materia imponibile.

1. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento; per omessa, infedele o tardiva comunicazione; con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Tali atti devono essere sempre comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
2. Il funzionario responsabile ICI verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 10, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito "avviso di accertamento" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi e sanzioni. Il Funzionario Responsabile per gli accertamenti tecnici, al fine di individuare superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione potrà utilizzare soggetti pubblici o privati individuati dalla Giunta Comunale con regolare licitazione.

Art. 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o) *

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento dovrà essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.
2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) versamento diretto al Concessionario della riscossione territorialmente competente ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale o sull'apposito c/c postale alla stessa intestata;
 - c) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo: - con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; - con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Sono comunque validi i versamenti eseguiti sul c/c postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli.

3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado. Entro il suddetto termine di trenta giorni, il contribuente è comunque obbligato, a comunicare al Responsabile Ufficio Tributi, tramite raccomandata postale, l'avenuto evento luttuoso, regolarmente documentato con certificato di morte, anche in carta semplice..
4. E' ammessa la compensazione tra debiti e crediti LC.L

5. La Giunta Comunale con apposito provvedimento stabilirà le modalità di riscossione.

6. Sono consentite rateizzazioni delle imposte accertate e delle sanzioni nelle forme di seguito elencate:

| | | |
|----------------|-----------------|------------------------|
| Da Euro 0 | a Euro 200,00 | In unica soluzione |
| Da Euro 200,00 | a Euro 600,00 | In tre rate mensili |
| Da Euro 601,00 | a Euro 1.000,00 | In cinque rate mensili |
| Da 1001,00 | in poi | In dieci rate mensili |

In caso di rateizzazione, può essere richiesta idonea garanzia con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa e sono dovuti gli interessi di dilazione nella misura del saggio legale.

In caso di mancato versamento, di due rate il contribuente dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza dall'ultima rata pagata.

7. Dare atto che la prima rata dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 13 - Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 14 - Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini saranno sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 15 - Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*
3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 16 - Motivazione degli atti - Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coatti vi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 17 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.-

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 18 - Interpello del contribuente..

- 1 Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali,

- qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto "dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
 3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III SANZIONI- RAWEDIMENTO

Art. 19 Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa di Euro 103,00 con riferimento a ciascuna unità immobiliare.
2. Se "omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori per ogni semestre compiuto, del 2,50 per cento semestrale.
6. I motivati awisi di accertamento per omessa presentazione della comunicazione, per omesso, parziale o tardivo versamento e la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni amministrative e degli interessi dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione anche a mezzo posta mediante raccomandata con awiso di ricevimento.
7. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio o in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi o insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quale si riferisce l'imposizione.
8. La misura degli interessi prevista all'art. 19 comma 5 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto dell'ICI corrisposta e non dovuta.

Art. 20 - Ritardati od omessi versamenti.

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13) * Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta dovuta, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

1. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 21 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni (D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)*

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 possono definire la controversia con il pagamento di un ...1/4... della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Del D.Lgs. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione non è ammessa e, se proposta, diviene l'improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se

non s'intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno della loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 22 -Irrogazione immediata delle sanzioni (D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17) *

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'awiso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 23 Rawedimento (D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)*

1. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 * abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della comunicazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;
 - d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'omissione della comunicazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore ad un anno.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori.

Art. 24 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'imposta la riscossione coattiva, non viene effettuata qualora l'ammontare del tributo e delle sanzioni tributarie non superi € 10,00 (dieci Euro).
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetute violazioni per almeno un biennio.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,09 (dieci Euro).
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO IV OMISSIS

Art. 25 - OMISSIS

Art. 26 - OMISSIS

CAPO V NORME FINALI

Art. 27 - Conversione in Euro

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 ogni dato espresso in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotto in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del trattato.

Art. 28 - .Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2003; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante awiso nella

Art. 30 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- "a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- a) i regolamenti comunali.

Art. 31 Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 32 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.